



Roma, 11/02/2009

Ai Direttori Regionali

**Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali**

**Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati**

NOTA OPERATIVA N. 07

Ai CAF

Agli Enti di Patronato

e p.c.

**Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali**

**Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali**

Oggetto: Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti.

Art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2)

Con Circolare Inpdap n. 19 del 18 dicembre 2008 sono state diffuse le principali caratteristiche normative legate alla concessione del *bonus straordinario*.

L'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009 ha risposto ad alcuni dei dubbi interpretativi connessi al contenuto delle disposizioni normative che regolamentano la concessione del suddetto beneficio.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene di predisporre la presente nota integrativa a chiarimento e completamento di quanto contenuto nella richiamata Circolare 19/2008.

I Dirigenti Compartimentali e Regionali avranno cura di vigilare affinché le direttive contenute nella presente nota operativa siano puntualmente osservate dagli Uffici e assumeranno ogni utile iniziativa per informare e facilitare, nelle loro richieste, gli utenti amministrati.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota, che sarà disponibile sia nell'**Intranet** sia nel sito **Internet** dell'Istituto.

INDICE

1. CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL *bonus*

- Residenza
- Composizione nucleo familiare
- Tipologia dei redditi 2008
- Possesso di redditi diversi
- Possesso di redditi fondiari

2. MISURA DEL BENEFICIO

- Unico componente del nucleo familiare
- Portatori di handicap
- Irripetibilità del diritto al *bonus*

3. TERMINI DI RICHIESTA DEL *bonus*

- Richiesta riferita all'anno 2007
- Richiesta riferita all'anno 2008

4. SOGGETTI CUI PRESENTARE LA RICHIESTA E RELATIVE MODALITA'

- Richiesta presentata al sostituto
- Richiesta presentata ai CAF o professionisti abilitati
- Richiesta presentata all'Agenzia delle Entrate
- Richiesta tramite dichiarazione dei redditi

5. TERMINI DI EROGAZIONE DEL *bonus*

- Richieste presentate entro il 28 febbraio 2009
- Richieste presentate entro il 31 marzo 2009

6. RESTITUZIONE DEL *bonus* RICHIESTO E OTTENUTO

7. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER GLI UFFICI INPDAP

1. CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL BONUS

Residenza

Il richiedente il bonus deve obbligatoriamente essere residente in Italia.

Per gli eventuali altri componenti del nucleo familiare non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato.

Composizione nucleo familiare

Vanno considerati nel nucleo familiare solo i componenti a carico fiscalmente del richiedente e l'eventuale coniuge - non legalmente ed effettivamente separato - anche se fiscalmente non a carico.

Pertanto, in presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori, **ma non a carico**, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.

Ai fini del beneficio in commento, ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari di cui all'articolo 433 del c.c.) può far parte di un solo nucleo familiare. Pertanto, ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico.

In caso di figli a carico di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. **In questo caso, si precisa che il figlio che viene considerato nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell'eventuale nucleo dell'altro.**

Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento agli altri familiari a carico. Ad esempio, un genitore a carico di due discendenti può partecipare al nucleo di un solo figlio.

Resta fermo che i soggetti fiscalmente a carico di altri non possono essere comunque richiedenti autonomi del bonus.

Tipologia dei redditi 2008

Si ribadisce che **il richiedente il bonus**, nel 2008 deve aver percepito **uno o più redditi** provenienti solo dalle seguenti tipologie:

- **Redditi da lavoro dipendente.**
- **Pensione.**
- **Alcuni redditi assimilati** che, in caso di richiesta effettuata all'Inpdap, possono essere:
 - ▶ Assegno di mantenimento del coniuge erogato per conto del dipendente o pensionato/a in caso di separazione/divorzio;
 - ▶ Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - ▶ Compensi per lavori socialmente utili.

Possesso di redditi diversi

Nella tipologia dei redditi percepiti nel 2008, che danno diritto a richiedere il bonus, ove siano rispettate le altre condizioni, vengono indicati anche **i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, del Tuir** derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Il possesso di tali redditi non è di ostacolo alla fruizione del bonus a condizione che gli stessi siano **percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o dagli altri familiari a carico compresi nel nucleo familiare.**

Il possesso degli stessi redditi da parte del "richiedente" esclude la fruizione del bonus.

Possesso di redditi fondiari

Possono essere considerati ai fini del reddito complessivo utile per la richiesta del *bonus redditi fondiari* (terreni e fabbricati) **per un importo non superiore a 2.500 euro**.

Tale importo massimo vale per tutto il nucleo familiare e, **nel caso del richiedente**, i redditi fondiari devono coesistere in presenza di almeno una delle altre tipologie di reddito (*stipendio, pensione, redditi assimilati*).

Nei redditi fondiari va considerata l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Tali redditi devono essere considerati con la rivalutazione del 5% delle rendite catastali dei fabbricati e con la rivalutazione del 70% e 80% rispettivamente dei redditi dominicali e agrari dei terreni.

I redditi derivanti da canoni di locazione vanno assunti al netto delle riduzioni previste in tali casi (*analogamente a quanto effettuato in sede di dichiarazione dei redditi Modello 730 e/o Unico*).

2. MISURA DEL BENEFICIO

Si riporta la relativa tabella in cui sono indicati i requisiti necessari per accedere al *bonus*.

Numero componenti nucleo familiare	Ammontare del reddito complessivo nucleo familiare	Ammontare del <i>bonus</i> spettante
Uno	Fino a 15.000 euro	200 euro
Due	Fino a 17.000 euro	300 euro
Tre	Fino a 17.000 euro	450 euro
Quattro	Fino a 20.000 euro	500 euro
Cinque	Fino a 20.000 euro	600 euro
Più di cinque	Fino a 22.000 euro	1.000 euro
Con portatore di handicap	Fino a 35.000 euro	1.000 euro

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:

Unico componente del nucleo familiare

Per poter richiedere il bonus di 200 euro, il richiedente, **quale unico componente del nucleo familiare, deve possedere in ogni caso un reddito di pensione**.

Tale principio va interpretato nel senso che, dato per scontato il possesso di un reddito da pensione, il richiedente può associarvi, eventualmente, le altre tipologie di reddito (*ad esempio un reddito da fabbricato per abitazione principale nel limite dei 2.500 euro*) che danno la possibilità di accedere al bonus nel limite reddituale complessivo previsto di 15.000 euro.

Portatori di handicap

Per poter accedere al **bonus di 1.000 euro**, nel caso di un nucleo familiare con portatore di handicap, si precisa che, fermo restando il limite reddituale complessivo previsto di 35.000 euro, il componente "portatore di handicap", compreso nel nucleo del soggetto richiedente, può essere:

- Il coniuge se fiscalmente a carico;
- Un figlio a carico;
- Altro familiare a carico.

La condizione con handicap è disciplinata secondo quanto previsto all'art. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Irripetibilità del diritto al bonus

Il bonus può essere richiesto riferendo i componenti ed il reddito complessivo del nucleo familiare o al 2007 o al 2008.

Al riguardo, si precisa che i componenti di un nucleo familiare, che percepisce il bonus in riferimento ad uno dei due anni previsti, non possono ripetere in nessun caso tale richiesta in riferimento all'altro anno (*ad esempio: il richiedente A presenta istanza per il 2007 con riferimento al suo nucleo familiare composto da 4 persone: A, richiedente - B, coniuge del richiedente - C e D figli a carico. La richiesta effettuata per il 2007 esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo e per il 2008 la richiesta del bonus non può essere effettuata da A e da B o dai figli C e D, neppure in caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 da uno dei due figli*).

3. TERMINI PER LA DI RICHIESTA DEL BONUS

Richiesta riferita all'anno 2007

Se vengono considerati il nucleo familiare ed il reddito complessivo per l'anno 2007, la richiesta per l'erogazione del bonus va presentata **entro il 28 febbraio 2009** al sostituto o ai Caf e professionisti abilitati.

Se la richiesta è presentata all'Agenzia delle Entrate il termine è entro il 30 aprile 2009.

Richiesta riferita all'anno 2008

Se vengono considerati il nucleo familiare ed il reddito complessivo per l'anno 2008, la richiesta per l'erogazione del bonus va presentata **entro il 31 marzo 2009** al sostituto o ai Caf e professionisti abilitati.

Se la richiesta è presentata all'Agenzia delle Entrate il termine è entro il 30 giugno 2009.

4. SOGGETTI CUI PRESENTARE LA RICHIESTA E RELATIVE MODALITA'

Richiesta presentata al sostituto

I soggetti beneficiari titolari di redditi di lavoro dipendente, di pensione, e di redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare la richiesta per l'erogazione del bonus **direttamente al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico**, mediante apposita istanza.

Il modello di domanda, disponibile presso le Sedi Inpdap può anche essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)

Si rammenta che nella domanda i contribuenti devono autocertificare i dati del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter essere ammesso a beneficiare del bonus.

Richiesta presentata ai CAF o professionisti abilitati

I soggetti beneficiari titolari di redditi di lavoro dipendente, di pensione, e di redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare la richiesta per l'erogazione del bonus al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico, **mediante apposita istanza presentata per il tramite dei soggetti intermediari - CAF e professionisti** - abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso per lo svolgimento di tale servizio.

Richiesta presentata all'Agenzia delle Entrate

Per tutti i casi in cui il bonus richiesto, con riferimento all'anno 2007, non possa essere erogato dal sostituto, la richiesta può essere presentata, ove il richiedente ritenga siano presenti i presupposti, all'Agenzia delle Entrate.

Il termine di presentazione, come già indicato al punto 3, è al 30 aprile 2009.

Il modello di domanda, diverso da quello utilizzato per la richiesta al sostituto, può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

Per tutti i casi in cui il bonus richiesto, con riferimento all'anno 2008, non possa essere erogato dal sostituto, ove il richiedente ritenga siano presenti i presupposti, la richiesta può essere presentata all'Agenzia delle Entrate dai richiedenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il termine di presentazione della richiesta è al 30 giugno 2009.

Richiesta tramite dichiarazione dei redditi

Per tutti i casi in cui il bonus richiesto, con riferimento all'anno 2008, non possa essere erogato dal sostituto, la richiesta può essere effettuata, dai soggetti tenuti alla presentazione, mediante la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008 effettuata con Modello 730/2009 o Modello UNICO 2009. Nei suddetti modelli dichiarativi sono previsti appositi quadri per la richiesta del bonus che, quindi, verrà liquidato unitamente al risultato contabile della dichiarazione.

5. TERMINI DI EROGAZIONE DEL bonus

Richieste presentate entro il 28 febbraio 2009

La Circolare 2/2009 dell'Agenzia delle Entrate specifica che gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*in cui è compreso anche l'Inpdap*), erogano il beneficio entro il mese di marzo 2009, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute disponibile.

I richiedenti che non avranno ricevuto il bonus per, eventuale, insufficienza del monte ritenute disponibile, dovranno presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate nei termini di cui al precedente punto 3.

Per consentire tale adempimento l'Inpdap, in caso di mancata erogazione del bonus, darà tempestiva informazione al richiedente.

La proroga del termine dal 31 gennaio al 28 febbraio ha reso tecnicamente impossibile per l'Inpdap erogare il bonus nella pensione di marzo (*pagamento il giorno 16*) e, quindi, fa ritenere attuabile lo slittamento alla successiva pensione di aprile, in analogia allo slittamento di un mese disposto per i sostituti privati (*da febbraio a marzo*).

Richieste presentate entro il 31 marzo 2009

Per le richieste riferite ai requisiti per l'anno 2008 da presentare entro il 31 marzo 2009, gli stessi sostituti d'imposta (*anche l'Inpdap*) di cui al paragrafo precedente provvederanno ad erogare il beneficio entro il mese di maggio 2009 seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute disponibile.

I richiedenti che non avranno ricevuto il bonus per, eventuale, insufficienza del monte ritenute disponibile, dovranno presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate nei termini di cui al precedente punto 3 e secondo le modalità descritte al punto 4.

Per consentire tale adempimento l'Inpdap, in caso di mancata erogazione del bonus, darà tempestiva informazione al richiedente.

6. RESTITUZIONE DEL *bonus* RICHIESTO E OTTENUTO

Nell'ipotesi in cui un soggetto percepisca somme non spettanti, in tutto o in parte, deve provvedere a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all'erogazione ovvero, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il versamento effettuato, utilizzando il modello F24, entro i medesimi termini. A tal fine l'Agenzia delle Entrate istituirà un apposito codice tributo che sarà cura rendere noto, appena possibile, a codesti Uffici per fornire la relativa informazione all'utenza che ne faccia richiesta.

7. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER GLI UFFICI INPDAP

Ad integrazione di quanto indicato al punto 8 della Circolare 19 del 16 dicembre 2008, in merito all'attività di caricamento dei dati da parte degli Uffici Inpdap, si rammenta che, con Nota n. 149/P.E. del 5 febbraio, integrata dalla precisazione in P.E. del 9 febbraio, l'Ufficio 2° della D.C. Sistemi Organizzativi e Formazione ha diramato le istruzioni operative da seguire ai fini dell'attività di data entry necessaria all'acquisizione in Gestione Fisco delle autocertificazioni di richiesta del *bonus*.

D.C. Ragioneria e Finanza
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Giuseppe Beato
F.to Giuseppe Beato

D.C. Previdenza
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Costanzo Gala

D.C. Risorse Umane
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Vincenzo Caridi
F.to Vincenzo Caridi

D.C. Sviluppo Organizzativo e Formazione
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr.ssa Cristina Deidda
F.to Cristina Deidda